

Allegato "B"
Rep. n. 1891
Racc. n. 1512

Art. 1 - Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., (di seguito il "Codice"), avente la denominazione "FONDAZIONE DON EUSTACHIO MONTEMURRO Ente del Terzo Settore", in breve anche "FONDAZIONE DON EUSTACHIO MONTEMURRO ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede e durata

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Laterza (TA) alla via Asilo n.21, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.1 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio di amministrazione e non costituisce variazione costitutiva.

2.2 La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3 - Oggetto e Scopo

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di minori e loro famiglie, ispirandosi allo Statuto dell'asilo infantile Regina Elena con sede in Latera, poi trasformato da IPAB in Fondazione di partecipazione ONLUS, con atto a rogito notar Marco Monti, di Laterza del 15 maggio 2012, rep. 47503, registrato a Taranto il 18 maggio 2012 n.6657.

La fondazione si propone più in generale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e di integrazione con particolare attenzione ai bambini minori, ai giovani e alle loro famiglie in condizioni di disagio non esclusi i disabili e gli anziani;

La fondazione intende altresì svolgere attività di beneficenza e pubblica utilità promuovendo in collaborazione con enti pubblici, privati ed ecclesiastici le seguenti iniziative:

- la costituzione di un patrimonio permanente destinato in beneficenza per finanziare attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse storico e artistico;
- la raccolta di fondi da destinare alle suddette finalità;
- le iniziative di informazione, ricerca e formazione finalizzate al miglioramento qualitativo della vita familiare;
- la diffusione della cultura del volontariato in generale, anche mediante la realizzazione di studi che facilitino l'approccio alle problematiche familiari, particolarmente nei risvolti sociali ed etici.

Potrà svolgere attività di sostegno a distanza di minori e giovani secondo le normative vigenti

3.2. Attività - Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione può fra l'altro svolgere attività strumentali accessorie e connesse per natura a quelle statutarie in quanto integrative alle stesse quali;

- promuovere, favorire e realizzare attività socio assistenziali rivolte all'infanzia e ai minori in particolari condizioni di disagio ai giovani e alle loro famiglie attraverso l'erogazione di servizi quali asili nido, scuole materne, ludoteche, centri gioco

pomeridiani, accoglienza estiva, case famiglie integrate con anziani e disabili a supporto delle famiglie nella crescita educazione e istruzione dei loro figli.

- gestire strutture residenziali e semi residenziali a favore dei minori, dei giovani e delle loro famiglie, ma anche case di riposo, centri diurni, centri polivalenti, strutture socio assistenziali integrate compresi gli anziani come previsti dalla legislazione regionale;

- promuovere iniziative innovative di beneficenza per finanziare i progetti che raccolgono le sfide sociali più urgenti a favore dei minori, dei giovani e delle loro famiglie

- cooperare con altri enti no profit, aziende e istituzioni pubbliche ed enti ecclesiastici per promuovere i progetti di cui al punto e private precedenti da sostenere anche per un medio/lungo periodo;

- partecipare ad altre associazioni, fondazioni enti ed istituzioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente a scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti

- favorire la crescita professionale degli operatori (volontari e professionisti) che aiutano i minori, i giovani e le loro famiglie, anche mediante l'offerta di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo;

- attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

- ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;

- gestire, seguendo i criteri di minor rischio, i beni mobili e immobili in ogni modo e per qualsiasi ragione ricevuti a titolo gratuito e non,

- assumere direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di altre strutture assistenziali,

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività e stipulare contratti per la realizzazione dei lavori,

- promuovere e gestire la realizzazione di opere e strutture di servizio educativo, di istruzione e formazione.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate della fondazione

4.1 Il patrimonio della Fondazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;

- dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o - trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà della Fondazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da eredità, legati e donazioni aventi anche per oggetto beni immobili posti in Italia e all'estero e da ogni altra entrata destinata a quel fine per destinazione del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo aumento ivi comprese le elargizioni e i contributi pubblici o privati e i proventi di iniziative promosse dall'ente, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato principale, oggetto della Fondazione stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

4.2 La dotazione patrimoniale dell'ente è costituita dai beni indicati nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante, secondo le diverse finalizzazioni degli stessi. Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di euro 30.000 da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.3 Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- di Elargizioni, erogazioni e/o versamenti effettuati dai fondatori originari e/o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, anche in convenzione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 5 - Versamenti ed elargizioni

5.1 I versamenti e le elargizioni effettuate in favore della Fondazione in qualsiasi forma sono a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento od estinzione della fondazione a qualsiasi causa dovuta può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

5.2 Il versamento non crea alcun diritto di partecipare alla vita dell'ente.

Art. 6 - Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione
- l'Organo di Controllo e/o di revisione;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione;

6.2 I compensi agli organi della Fondazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalla norme vigenti: è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio di amministrazione può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, individuandone le mansioni stipulando apposito

contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compito.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

6.5 Gli organi della Fondazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi nominati.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, compresi il Presidente e il Vice presidente (nominati in seno al consiglio). I membri del Consiglio sono nominati tutti dall'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto del Santuario Maria SS. Mater domini, con sede in Laterza alla Piazza Vittorio Emanuele n.19, cod. fisc.80007450739, e in sua assenza dall'Ente ecclesiastico canonicamente superiore, tra le persone di chiara fama, competenza e moralità tali da amministrare la Fondazione.

7.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti senza limite.

7.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - Presidente

8.1 Al solo Presidente dell'ente, nominato in seno dal Consiglio di amministrazione dello stesso organo collegiale, spetta la rappresentanza legale della Fondazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'ente anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

8.2 Al Presidente della Fondazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio di amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'ente; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.

8.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

8.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art. 9 - Vice Presidente

9.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito l'esercizio delle

proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.10 - Segretario - tesoriere

10.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e che coadiuva il presidente e il Consiglio di amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

10.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio di amministrazione.

10.3 Il Segretario è nominato dal Consiglio fra i propri componenti. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio, a titolo volontario e gratuito, salvo il dritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

10.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario all'interno del Consiglio, di cui al precedente punto 10.3.

10.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria della fondazione nonché della regolare tenuta sociale dei libri.

10.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili della fondazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'ambito della formazione del bilancio consultivo, nonché gli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 11 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la fondazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione.

Art. 12 - Organo di controllo e di revisione

12.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere. L'Organo di revisione è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice o facoltativamente su delibera del Consiglio di amministrazione.

12.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 I membri dell'Organo di controllo e l'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono dalla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

12.4 La carica di Organo di controllo e l'Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

12.5 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al

Consiglieri di amministrazione e una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio.

Art. 13 - Bilancio consultivo e preventivo

13.1 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

13.3 Entro il 30 di aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consultivo.

13.4 I bilanci, nei 5 anni successivi alla loro approvazione, debbono essere depositati presso la sede della fondazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse nella loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di interesse generale di cui art. 5 del Codice.

Art. 14 - Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Art. 15 - Estinzione e Devoluzione del Patrimonio

15.1 L'estinzione dell'ente, derivante da cause di legge o comunque di forza maggiore, dovrà essere decisa da un'apposita adunanza del Consiglio di amministrazione, opportunamente convocato, che delibera anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori, sotto la vigilanza ed acquisito il parere dell'autorità governativa e delle altre autorità competenti.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualche causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 2 del Codice e del santuario che nomina i membri del Consiglio di amministrazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 - Volontariato e lavoro nella Fondazione

16.1 La Fondazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e nei termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art.17 dello stesso D.lgs. 117/2017.

16.2 La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 de Codice.

16.3 le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in parti-colare dall'art 8 del Codice.

Art. 17 - Legge applicabile

17.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove compatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro 1 del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

pe. Sant'Agata
Sevill-Hoen
per D.M.
Luca

